

SEPARAZIONE E DIVORZIO

SEPARAZIONE

In senso giuridico con il termine “separazione” si indica l’interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con il matrimonio.

La separazione può essere:

- separazione consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli).
- Separazione giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo: uno dei due coniugi intenta una procedura legale di separazione.

DIVORZIO

Con il termine “divorzio” si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale.

La sentenza di divorzio può essere di:

- scioglimento di matrimonio civile;
- cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario);
- delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento di matrimonio

SEPARAZIONE E DIVORZIO: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte ad avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione , se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale: La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella **sottoscrizione di un accordo, condiviso dalle parti in lite, mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati**. Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d’accordo ed arrivino ad una soluzione consensuale di

- separazione personale;
- cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- scioglimento del matrimonio;
- modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

L'avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. Lo stesso dovrà poi trasmettere copia autenticata dell'accordo al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un nulla osta o un'autorizzazione in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.

L'avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione, entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale dello stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, dandone inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.

SEPARAZIONE O DIVORZIO DI FRONTE AL SINDACO /UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Con la legge 162/2014 entrata in vigore l'11 dicembre 2014, è prevista la possibilità per il cittadino di procedere alla separazione consensuale o al divorzio mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.

Tuttavia **non** è possibile ricorrere a questa procedura semplificata:

- **in presenza di figli minori nati nella coppia**
- **in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci**
- **se le parti vogliono stipulare accordi di tipo patrimoniale, ad eccezione di un eventuale obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (assegno di mantenimento), sia nel caso di separazione consensuale, sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio.**

Con l'entrata in vigore della Legge 06 maggio 2015 n. 55 (disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) sono variati i termini per poter divorziare: devono essere trascorsi almeno 12 mesi dall'avvenuta comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale o almeno 6 mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, senza che sia ripresa la convivenza tra gli stessi (art 3 primo comma n. 2 lettera B della legge 1/12/1970, n. 898 come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55).

Procedimento

I coniugi devono presentare all'ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il modello di dichiarazione. L'Ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere; se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile concorderà un appuntamento in cui le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare. Nello stesso giorno l'ufficiale di

stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l'accordo. Al secondo appuntamento l'ufficiale di stato civile riceverà la dichiarazione delle parti di confermare l'accordo. Gli effetti della separazione o divorzio decorreranno dalla data dell'accordo stipulato nel primo appuntamento. Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e sarà necessario eventualmente riformulare nuovamente l'accordo.

Le parti possono avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri dello stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno.

N.B.: All'atto della dichiarazione di volersi separare o divorziare di fronte all'ufficiale dello stato civile dovrà essere corrisposto il diritto fisso di € 16,00.

SENTENZA DI DIVORZIO PRONUNCIATA ALL'ESTERO

Chi è interessato a rendere efficace nello Stato la sentenza ottenuta all'estero di scioglimento del proprio matrimonio, deve presentarsi all'Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio (o dove è stato trascritto se avvenuto all'estero), copia autentica del provvedimento, debitamente tradotta ed eventualmente legalizzata, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 31/05/1995, n. 218.

La sentenza stessa sarà trascritta con atto inserito nei registri di matrimonio, annotata sull'atto di matrimonio degli interessati e comunicata all'Ufficio Anagrafe.